

LAVORO & PROFESSIONE

A PAG. **22** **CONTO ANNUALE.** Analisi degli organici del Ssn per ruolo e Regione
A PAG. **25** **TAR TOSCANA.** Sì ai farmaci generici distribuiti dall'Asl fino almeno al 15%
A PAG. **26** **ANTIBLASTICI.** Inapplicata la raccomandazione sulle regole di allestimento

L'Inps spiega le modalità di applicazione per l'interruzione del lavoro previste dalla legge di stabilità 2014

Liquidazioni pagate «a singhiozzo»

Pagamenti diluiti da 12 a 36 mesi - L'Istituto sollecita la chiusura delle vecchie pratiche

La liquidazione, per i futuri pensionati, sarà erogata a "singhiozzo". Le recenti disposizioni legislative hanno ulteriormente inasprito la forma di pagamento del trattamento di fine rapporto (Tfrs), indennità premio di servizio (Ips) per i dirigenti medici o di fine lavoro (Tfr).

Le amministrazioni avranno tempo per pagarla, nel 2014, anziché sei mesi, del doppio: ben dodici mesi. Ma il primo versamento riguarderà importi solo fino a 50mila euro. In precedenza la soglia era fissata a 90mila. Ma non basta. Tra i 50 e i 100mila euro sono previste due distinte rate annuali che diventano tre oltre la soglia dei 100mila euro.

Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 996/2014 illustrando le nuove disposizioni della legge di stabilità. Due sono le novità, entrambe previste dall'articolo 1, comma 484, della legge 147/2013.

La prima prevede che, in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo inferiore o pari a 50mila euro; in due rate annuali se di importo superiore a 50mila euro e inferiore a 100mila euro (prima rata pari a 50mila euro e seconda rata pari alla parte rimanente); in tre rate annuali se di importo



Tfr e Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

Anche tale incremento del termine ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data. Il comma 485 dell'articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce, tuttavia, che continuano ad applicarsi le vecchie regole ai soggetti che hanno maturato i requisiti di pensione entro il 31 dicembre 2013.

Alla luce delle novità e in attesa dell'adeguamento degli applicativi, l'Inps ha invitato le proprie sedi a definire tutte le pratiche non interessate dalle novità, ossia quelle relative ai dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2013 ovvero cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2014, ma con diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2013.

Tale condizione riguarda coloro che siano cessati dal servizio per decesso o per inabilità anche a decorrere dal 1° gennaio 2014, ma a condizione che l'importo lordo complessivo della prestazione sia inferiore o pari a 50mila euro per i casi in cui il diritto alla pensione non sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2013.

Claudio Testuzza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRA MEDICI E INFERMIERI

Fnom verso il nuovo Codice In pista sul ruolo del nursing

Il Comitato centrale della Fnomceo ha "vistato" venerdì scorso la seconda bozza di Codice deontologico messa a punto a Terni dalla Consulta guidata da Roberta Chersevani (v. Il Sole-24 Ore Sanità n. 2/2014). Ora il testo, asciugato rispetto alla versione in vigore dal 2006, va all'esame delle società scientifiche e dei sindacati per poi essere inviato agli ordini provinciali a metà febbraio. A metà maggio, l'approvazione finale da parte del Consiglio nazionale, posticipata di un mese rispetto a quanto preventivato nei giorni scorsi. Tra le novità al centro del nuovo Codice, la cybermedicina, l'ambiente, l'impiego delle tecnologie, la medicina militare e la traduzione lessicale di concetti attinenti all'alveo della bioetica.

Non solo deontologia: resta infatti apertissimo il dibattito sulle nuove competenze infermieristiche, tanto che giovedì 30 gennaio il presidente **Amedeo Bianco** ha convocato tutte le sigle sindacali sia della dipendenza che del convenzionamento per un confronto. «Credo conveniate con me - si legge nella lettera di invito - nel ritenere che il problema non sia un progetto di evoluzione delle competenze delle professioni sanitarie, ma la sostanziale assenza di un quadro di equilibri e compatibilità nel quale questo processo viene inserito e in cui neppure gli strumenti adottati sono neutri e indifferenti». Strumenti che, se resteranno in forma di accordo Stato-Regioni, vedranno i medici sulle barricate. «È inaccettabile - spiega infatti **Carlo Palermo** della segreteria Anaao-Asso-med - che tematiche di questo genere non siano affrontate con legge, nell'alveo parlamentare. Basti pensare all'area della responsabilità professionale, che inevitabilmente andrà regolamentata per evitare zone grigie. Altro elemento, di natura squisitamente organizzativa, è il palese contrasto tra la valorizzazione dell'ospedale per intensità di cura e il nuovo ruolo che in esso l'infermiere dovrebbe assumere, con la gestione di una serie di fattori produttivi, e il chiaro dettato del Dlgs 502, che agli articoli 15, comma 6 e all'articolo 17 bis indica nel primario il responsabile dell'Unità operativa e nei Dipartimenti il modello organizzativo da perseguire».

B.Gob.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La liquidazione dei medici dipendenti

Indennità premio di servizio (Ips)

Per gli assunti prima del 1° gennaio 2001

- **Contributo:** 3,60% a carico del datore di lavoro + 2,50% a carico del dipendente
- **Calcolo dell'indennità:** l'80% della retribuzione degli ultimi 12 mesi diviso 15 e moltiplicato per gli anni di servizio ed eventualmente riscattati (Inadel)

Trattamento di fine rapporto (Tfr)

Per gli assunti dal 1° gennaio 2001

- **Contributo:** 6,91% a carico del datore di lavoro
- **Calcolo dell'indennità:** versamenti accantonati e rivalutati 1,5% + 75% inflazione dell'anno

Pagamento rateale dal 2014

Le rate	Scadenza
Prima rata: sino a 50.000 euro	12 mesi dopo
Seconda rata: sino a 100.000 euro	24 mesi dopo
Terza rata: importo residuo	36 mesi dopo

pari o superiore a 100mila euro (prima e seconda rata pari a 50mila euro e terza rata pari alla parte rimanente).

La seconda novità è, appunto, l'innalzamento a 12 mesi, dai precedenti 6 mesi, del termine di pagamento dei

LE SCADENZE FISCALI DI FEBBRAIO

DI ALBERTO SANTI



Sabato **15**

■ Iva - Fatturazione differita

Chi effettua cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra cui è intercorsa l'operazione, o prestazioni di servizi individuati attraverso idonea documentazione deve emettere fattura entro il 15° giorno del mese successivo, con indicazione delle operazioni effettuate, che deve essere annotata sul relativo registro entro lo stesso termine (articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972).

■ Iva - Annotazione documento riepilogativo per fatture di importo inferiore a 300 euro

Per le fatture emesse nel mese, di importo inferiore a 300 euro, può essere annotato un documento riepilogativo in cui devono risultare i numeri delle fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'Iva, distinti secondo l'aliquota applicata (articolo 6 del Dpr 695/1996).

Lunedì **17**

■ Irap - Acconto mensile dovuto dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici

Scade il termine per il versamento dell'acconto mensile Irap dovuta dagli enti pubblici (incluse le Aziende sanitarie locali), dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato, calcolato in base alle retribuzioni e ai compensi corrisposti a gennaio, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 446/1997. Gli enti pubblici sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare i Modelli F24/EP per il versamento dell'Irap e delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali.

■ Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte da parte di enti pubblici

Per gli enti pubblici individuati nelle tabelle A e B allegata alla legge 720/1984, scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte. Gli enti pubblici sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare i Modelli F24/EP per il versamento Irap e delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali.

■ Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte

Scade il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte operate nel corso del mese di gennaio sui redditi di varia natura corrisposti, quali redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio, redditi di capitale e assimilati ecc. Per i versamenti diretti al concessionario della riscossione i contribuenti, titolari o meno di partita Iva, utilizzano il Mod. F24. Il modello deve essere presentato con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, a un'azienda di credito convenzionata, al concessionario della riscossione o a un ufficio postale abilitato, per i non titolari di partita Iva.

■ Sostituti d'imposta - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento addizionali regionale e comunale

Le addizionali regionale e comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sono dovute al momento delle operazioni di conguaglio, con possibilità di avvalersi al massimo di 11 rate (il versamento è dovuto invece in unica soluzione se cessa il rapporto di lavoro).